m_dg.GAB.09/11/2026.0040056.U

Ministero della Giustizia

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-08024 DEL DEP. GIACHETTI (res. n. 665 del 26 maggio 2026)

R I S P O S T A

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in oggetto, con cui l'onorevole interrogante solleva specifici quesiti in ordine alle modalità di visita all'istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo, concessa ad esponenti del partito dei Radicali Italiani, si rappresenta quanto segue.

L'accesso agli istituti penitenziari da parte di soggetti diversi da quelli tassativamente indicati dall'articolo 67 della legge n. 354 del 1975 è subordinato, ai sensi dell'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, a una specifica autorizzazione dell'Amministrazione, che ne determina anche le modalità.

Il segretario e legale rappresentante dei Radicali Italiani non rientra in alcuna delle categorie, elencate nel citato art.67, di soggetti ammessi all'accesso senza autorizzazione; pertanto, la visita all'Istituto penale per i minorenni di Casal del Marmo è stata correttamente autorizzata secondo la disciplina generale applicabile.

Le modalità stabilite dal Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in conformità alla circolare n. 1 del 30 aprile 2025 e alla prassi amministrativa consolidata, consentono l'accesso agli spazi comuni ordinariamente frequentati dai minori e dai giovani adulti — tra cui locali scolastici, mensa, laboratori e aree all'aperto — ma escludono le camere di pernottamento e gli altri ambienti di natura strettamente

privata. Tale limitazione non rende la visita meramente simbolica, ma assicura il necessario contemperamento tra l'apertura degli istituti alla società civile e la tutela rafforzata dovuta alle persone minorenni ristrette.

La preclusione dell'accesso agli spazi privati trova fondamento nella tutela della vita privata e del superiore interesse del minore, riconosciuti dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dagli articoli 3 e 16 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo e dalla normativa nazionale sull'ordinamento penitenziario minorile. Essa risponde inoltre all'esigenza di evitare indebite interferenze nella sfera intima dei giovani detenuti e possibili trattamenti di dati personali particolarmente sensibili come etnia, orientamento religioso o politico, nonché di garantire uniformità di applicazione della disciplina e parità di trattamento.

Non risulta, pertanto, alcuna volontà dell'Amministrazione di impedire la verifica delle condizioni detentive o di sottrarre l'Istituto al controllo pubblico.

La possibilità di approfondire tali condizioni resta pienamente garantita sia attraverso la visita autorizzata agli spazi comuni, sia tramite i soggetti istituzionali cui l'articolo 67 dell'ordinamento penitenziario attribuisce un più ampio diritto di accesso.

Pertanto i Radicali italiani, come tutti gli altri cittadini, potranno espletare il diritto di visita per il tramite di parlamentari o di altri soggetti comunque rientranti nel catalogo di cui alla citata norma.

Né risulta che, in passato, ai soggetti estranei alle categorie previste dalla legge sia stato ordinariamente consentito l'ingresso nelle camere di pernottamento.

Alla luce del quadro normativo richiamato, non sussistono ragioni per modificare l'autorizzazione concessa o per introdurre deroghe in favore della delegazione richiedente. Le limitazioni disposte costituiscono applicazione di regole generali, oggettive e uniformi, poste a salvaguardia della riservatezza, dell'equilibrio psico-emotivo e del benessere dei minori e dei giovani adulti ristretti.

Il Ministro
Carlo Nordio

Testo dell'interrogazione